

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI ARCI SOLIDARIETÀ CESENATE ODV

Il giorno 25 novembre 2022, presso la Trattoria dell'Acquarola, sita in Cesena (FC) - Via Garampa n. 4106, alle ore 19,00 si è svolta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 24 novembre, alle ore 11,00, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Arci Solidarietà Cesenate ODV, iscritta al Registro Regionale delle ODV con il n. 3118, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento Statuto su indicazione della Regione Emilia Romagna;

2) arie ed eventuali.

Presiede la riunione il sig. Paolo Brunetti che nomina segretario verbalizzatore la sig.ra Silvia Cascetta.

Accertata la validità della riunione, si procede alla discussione. Il Presidente comunica che si è convocata l'Assemblea Straordinaria per alcuni adempimenti statuari segnalati dagli uffici della Regione Emilia Romagna, al fine di giungere all'iscrizione definitiva al RUNTS.

Punto 1) Adeguamento Statuto su indicazione della Regione Emilia Romagna.

Il Presidente comunica lo statuto adottato nel 2020, in seguito all'introduzione del Dlgs. 11/7/17, presenta alcune irregolarità che non consentono l'iscrizione al RUNTS e gli uffici regionali preposti ci hanno invitato a modificarlo entro i primi giorni di gennaio 2023.

Pertanto chiede all'Assemblea l'approvazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea dei Soci, dopo la lettura del nuovo Statuto, lo approva all'unanimità e dà mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti necessari al fine di giungere all'iscrizione al RUNTS.

Non essendoci altro argomento da trattare, si chiude la riunione alle ore 22,00.

Il Segretario Verbalizzatore

(Silvia Cascetta)

Il Presidente

(Paolo Brunetti)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale di Cesena

F-2 GEN. 2023

Mod. 3

ESSENTE

IL DIRETTORE

CADETTO AL SERVIZIO

Andrea Sinucci

Il Presidente





r_emi.ro.Giunta - Prot. 11/01/2023.0020220.E



ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETÀ CESENATE ODV

STATUTO

DEFINIZIONE E SEDE

Art. 1 – È costituita l'ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETÀ CESENATE ODV (di seguito denominata Associazione), priva di personalità giuridica, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La sede legale è in 47522 Cesena (FC), Via Ravennate n. 2124 e il suo trasferimento all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione, condividendo le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, APS e Rete Associativa Nazionale, utilizzando quale tessera nazionale quale tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

FINALITÀ - ATTIVITÀ - RISORSE

Art. 2 – Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali finalità dell'Associazione. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività, come di seguito elencate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,



di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizza, dotandosi dei mezzi e delle attrezzature adeguate un sistema di trasporti sociali, in favore di soggetti terzi svantaggiati, con difficoltà motorie o sociali, quali: disabili, anziani, immigrati, ecc.;
- realizza, autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi dell'Associazione, progettazione in ambito sociale al fine di migliorare la qualità della vita dei soggetti beneficiari e della comunità nel suo insieme.

Art. 3 - Oltre alle attività di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del CTS, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il volontario è una persona che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle

comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti o differiti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, c.1, CTS. L'Associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.

Art. 6 - All'atto della richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, uno o più Referenti delegati dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa, provvedono al rilascio della tessera sociale; a partire da tale momento, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare periodicamente, e comunque non oltre 60 giorni dall'ingresso, le nuove ammissioni ed annotarle nel libro Soci. Nel caso in cui il Referente non provveda al rilascio della



tessera, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta – entro i successivi 30 giorni - alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà decidere nei successivi 30 giorni; in caso di conferma del diniego, il Consiglio provvede a dare apposita comunicazione motivata all'interessato, il quale, entro i successivi 30 giorni potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti, ovvero, nel caso in cui non sia stato nominato, all'Assemblea dei Soci. Sul ricorso, l'organo procedente, si pronuncerà in via definitiva.

Art. 7 - I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare i bilanci di esercizio nelle forme previste dalla legge;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali, il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8 - Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della Sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in



nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari - secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto o l'esclusione, da deliberarsi in seduta collegiale - nei confronti del socio che si renda responsabile di:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11 - Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 10 dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria, o mediante posta elettronica certificata. Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, ovvero al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - fondo di riserva;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
- L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:
- dalle quote sociali;



Art. 15 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni che siano iscritti al libro soci da almeno tre mesi ed abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Per i soci minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca o nel sito web del Circolo, almeno quindici giorni prima ovvero mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione, ricorrendo anche all'assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- l'Organo di Controllo o il Revisore legale nei casi previsti dalla legge;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;

Art. 14 - Sono organi sociali:

ORGANI SOCIALI

presupposti di legge.

Art. 13 - L'esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del CTS, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.

Restano fermo quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto ed è comunque fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzati di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- dai corrispettivi specifici per le attività di cui all'art. 3;
- medesima rete associativa nazionale;
- dai corrispettivi specifici per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati e agli associati della
- dai corrispettivi specifici di una o più attività di cui all'art. 2;
- da entrate da convenzioni;
- da proventi per attività di raccolta fondi;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali contributi associativi;



Art. 16 - L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17 - L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio..

Art. 18 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, le modifiche da apportare allo Statuto potranno comunque essere deliberate con il voto dei 3/4 dei soci presenti.

Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento elettivo. Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci verrà data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il libro verbali delle adunanze assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di amministrazione dell'Associazione;



- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di garanzia dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in caso di diniego, sulle ammissioni e, in caso di ricorso, sulle esclusioni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
- delibera l'adesione a reti associative di secondo livello e ad organizzazioni di rappresentanza locale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione previsto dall'art. 26 del CTS è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque consiglieri eletti tra i soci maggioranza che ne hanno diritto, deve trattarsi comunque di un numero dispari. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso;
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni;
- il Segretario-Tesoriere, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

• deliberare sulla determinazione della quota sociale annuale;

• predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;

• deliberare sulle richieste di ammissione a soci, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui vi abbiano provveduto uno o più Referenti, scelti con apposita delibera anche al di fuori dei suoi componenti;

• deliberare circa il richiamo scritto nei confronti dei soci;

• deliberare l'esclusione dei soci;

• predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;

• stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;

• curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;

• ratifica eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;

• delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

• decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all'anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. E' da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere o quando vertono su comportamenti personali degli stessi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.



all'art. 14 del CTS.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

ORGANO DI CONTROLLO

– in Assemblea dei Soci.

di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede alla dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; inoltre cura la gestione finanziaria Art. 28 - Il Segretario-Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione

IL SEGRETARIO-TESORIERE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il

IL PRESIDENTE

dello svolgimento della funzione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione delle disposizioni di legge, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini nuove elezioni entro sessanta giorni. l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada



Nei casi previsti dal CTS, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del CTS. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



IL DIRETTORE
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sinucci
Sinfice

Agencia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Roma - Cesana
Ufficio Territoriale di Roma - Cesana

ALLEGATO N. 1
IL 2 GEN. 2023 AL N. 6 MOD. 3